

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 9 giugno 2025

Il dirigente: GASPARRI

25A03386

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 16 aprile 2025.

Riparto, previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 474, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, delle risorse del Fondo di cui di all'articolo 1, comma 473 della medesima legge, relative all'annualità 2024.

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante «Legge-quadro in materia di incendi boschivi»;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, recante «Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile» e, in particolare: l'art. 1, comma 2 che prevede che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla ricognizione e valutazione di cui al comma 1 avvalendosi di un comitato tecnico, costituito con decreto del Capo del Dipartimento medesimo, del quale fanno parte qualificati rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali e della cultura, del Dipartimento per la trasformazione digitale e del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri che esercita le funzioni di cui all'art. 18-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, delle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni designati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; l'art. 1, comma 3 che dispone che «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per il sud e la coesione territoriale, della transizione ecologica, dell'università e della ricerca, delle politiche

agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato il Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi», di validità triennale, redatto sulla base degli esiti della ricognizione e valutazione di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 1;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare: l'art. 1, comma 473 che dispone che per la realizzazione del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinati alle regioni; l'art. 1, comma 474 che prevede che ai fini dell'adozione del primo Piano nazionale relativo alle annualità 2022-2024, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 1, comma 3, del medesimo decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, si provvede al riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 473, tenuto conto anche delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio del Ministero dell'interno finalizzate al rinnovo della flotta di elicotteri, all'aggiornamento tecnologico dei velivoli e all'aumento della capacità operativa delle squadre del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1163 del 3 maggio 2022 che ha istituito il Comitato tecnico previsto dall'art. 1 del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante «Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile», convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2021, n. 155 di cui si avvale il predetto Dipartimento ai fini dell'attività avente cadenza triennale, di ricognizione e valutazione delle attività e degli interventi necessari per il contrasto degli incendi boschivi ai sensi di quanto previsto dai commi 1 e 2 del citato art. 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2022 che ha provveduto al riparto delle risorse del fondo per l'annualità 2022 per la realizzazione del piano nazionale azioni di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 16 luglio 2024 che ha provveduto al riparto delle risorse del fondo per l'annualità 2023 per la realizzazione del piano nazionale azioni di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi;



Visto l'art. 9-bis, comma 9 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante «Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria» convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, che ha specificato che il comma 473 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpreta nel senso che tra i soggetti destinatari di 20 milioni di euro destinati alle regioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, in dotazione al fondo ivi previsto, sono comprese anche le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 2707 del 30 luglio 2024, recante «Monitoraggio e modalità di rendicontazione delle attività svolte, in attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 8 settembre 2021 n. 120 recante "Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile"»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Nello Musumeci, è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio senatore Nello Musumeci, le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri ivi indicate, con particolare riferimento all'art. 2 concernente la delega di funzioni in materia di protezione civile;

Considerati gli esiti della istruttoria del Dipartimento della protezione civile, compiuta in base alla ricognizione delle più urgenti necessità per l'anno 2024, prevista, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, e con l'ausilio del comitato tecnico, costituito con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 1163 del 3 maggio 2022;

Ritenuto necessario, ai fini dell'adozione del Piano nazionale previsto dall'art. 1, comma 3 del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, provvedere al riparto delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 473 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2024;

Considerato che i fondi resi disponibili per l'anno 2024 per la realizzazione delle misure urgenti previste all'art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 120 del 2021, sono inferiori rispetto ai potenziali fabbisogni complessivamente espressi dalle amministrazioni centrali e dalle regioni e province autonome e che si rende pertanto necessario provvedere ad una ripartizione delle risorse disponibili per finanziare le misure di cui al citato art. 1, comma 1, lettere a), b), b-bis, c) e d) per l'anno 2024, sulla base della capienza del fondo istituito dall'art. 1, comma 473 della legge n. 234/2021, pari a 60 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro destinati alle regioni e province autonome;

Vista la riunione del 3 ottobre 2024 del Comitato tecnico di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1163 del 3 maggio 2022, convocata con nota DPC-DPC_0047303 del 23 settembre 2024, nel corso della quale sono state definite le modalità di ricognizione dei fabbisogni per l'annualità 2024, in particolare per quelli espressi dalle regioni e dalle province autonome, per le quali la Commissione protezione civile della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha svolto funzione di coordinamento;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile DPC-DPC_Generale-38099 del 22 luglio 2024, con la quale è stata avviata la ricognizione dei fabbisogni 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 120/2021, convertito con legge n. 155/2021;

Vista la nota di riscontro della Conferenza delle regioni e delle province autonome - Commissione protezione civile n. 639357/21.1-2024-16 del 22 agosto 2024 nella quale la medesima Commissione ha rappresentato l'opportunità per l'anno 2024 di mantenere lo stesso criterio di riparto utilizzato per l'anno 2023 e ha trasmesso la tabella con la proposta di riparto tra le regioni dei 20 milioni di euro di cui all'art. 1, comma 473 della legge n. 234/2021;

Vista la nota di riscontro dell'Arma dei carabinieri, n. 1855/144-551971 del 25 ottobre 2024, acquisita con prot. entrata DPC n. 54535 del 25 ottobre 2024, con la quale sono stati trasmessi i fabbisogni dell'Arma dei carabinieri per l'annualità 2024;

Vista la nota di riscontro del Comando operativo di vertice interforze del 4 novembre 2024, acquisita con prot. entrata DPC n. 56156 del 5 novembre 2024, con la quale sono stati trasmessi i fabbisogni per l'annualità 2024 di Esercito, Marina militare ed Aeronautica militare;

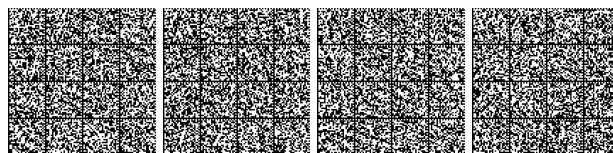
Vista la nota di riscontro del Dipartimento dei vigili del fuoco dipvvf n. 31581 del 5 agosto 2024, acquisita con prot. entrata DPC n. 40050, con la quale sono stati trasmessi i fabbisogni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'annualità 2024;

Considerata l'esigenza di procedere alla ripartizione delle risorse finanziarie relative all'annualità 2024 nei termini e con le modalità che maggiormente possano agevolare l'impiego in tempi rapidi;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 27 marzo 2025;

Di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, i Ministri per gli affari regionali e le autonomie; per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione; dell'interno; della difesa; dell'economia e delle finanze; dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; dell'ambiente e della sicurezza energetica; dell'università e della ricerca;



Decreta:

Art. 1.

Riparto delle risorse dell'annualità 2024

1. Ai fini della realizzazione del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 2021, n. 155, sulla base della ricognizione delle più urgenti necessità, effettuata dal Dipartimento della protezione civile avvalendosi Comitato tecnico di cui in premessa, si provvede, ai sensi dell'art. 1, comma 474 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 473 della medesima legge di bilancio, pari a complessivi 60 milioni di euro per l'annualità 2024, di cui 40 milioni tra le amministrazioni centrali e 20 milioni tra le regioni e province autonome, come da allegate tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Trasferimento delle risorse

1. Il Dipartimento della protezione civile assicura il trasferimento delle risorse assegnate alle amministrazioni centrali mediante aperture di credito ai rispettivi funzionari delegati, individuati e indicati dalle suddette amministrazioni centrali in funzione della natura delle acquisizioni, e alle regioni e province autonome sui relativi conti di tesoreria, con le seguenti modalità:

90% dell'importo assegnato, in via di anticipazione, alla presentazione di un piano di impiego delle risorse complessivamente attribuite, anche mediante ricorso all'integrazione di contratti ed attività già in essere;

10% a saldo, alla presentazione della relazione finale di completamento degli interventi e di realizzazione finanziaria degli stessi.

2. Ai fini del trasferimento delle risorse, gli interventi sono identificati dal Codice unico di progetto (CUP), ove previsto, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

3. La rendicontazione e il monitoraggio delle attività svolte e la rimodulazione dei Piani vengono effettuati secondo le modalità di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 2707 del 30 luglio 2024, recante «Monitoraggio e modalità di rendicontazione delle attività svolte, in attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 8 settembre 2021 n. 120 recante «Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile»».

Art. 3.

Restituzione delle eventuali economie

1. Le eventuali economie dovranno essere restituite mediante versamento al conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per la successiva riassegnazione, nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai pertinenti capitoli di spesa relativi al Dipartimento della protezione civile.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2025

*Il Ministro per la protezione civile
e le politiche del mare*
MUSUMECI

*L'Autorità politica delegata
in materia di innovazione tecnologica
e transizione digitale*
BUTTI

*Il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie*
CALDEROLI

*Il Ministro per gli affari europei, il PNRR
e le politiche di coesione*
FOTI

Il Ministro dell'interno
PIANTEDOSI

Il Ministro della difesa
CROSETTO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

*Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste*
LOLLOBRIGIDA

*Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica*
PICHETTO FRATIN

*Il Ministro dell'università
e della ricerca*
BERNINI

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1495



ALLEGATO

Amministrazioni statali	Ripartizione dei fondi disponibili per l'anno 2024 Amministrazioni statali
	Totale
Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile	€ 6.000.000,00
Ministero della difesa Arma dei carabinieri	€ 3.800.000,00
Ministero dell'interno Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile	€ 28.389.875,92
Ministero della difesa - Forze armate	€ 1.810.124,08
Totale	€ 40.000.000,00

Ripartizione dei fondi disponibili per l'anno 2024 enti territoriali	
Regioni/Province autonome	Totale
Abruzzo	€ 635.251,88
Basilicata	€ 432.531,26
Calabria	€ 899.648,11
Campania	€ 1.374.834,24
Emilia-Romagna	€ 1.330.975,56
Friuli-Venezia Giulia	€ 544.099,12
Lazio	€ 1.546.164,35
Liguria	€ 614.720,37
Lombardia	€ 2.320.985,81
Marche	€ 547.237,54
Molise	€ 191.682,61
Piemonte	€ 1.619.792,12
Puglia	€ 835.116,02
Sardegna	€ 1.427.480,28
Sicilia	€ 1.139.059,01
Toscana	€ 1.723.506,34
Umbria	€ 518.923,82
Valle d'Aosta	€ 122.144,56
Veneto	€ 1.248.987,96
Provincia autonoma di Bolzano	€ 446.005,75
Provincia autonoma di Trento	€ 480.853,29
Totale	€ 20.000.000,00

25A03352

